

CAMERA DEI DEPUTATI N. 4787

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**PICCIOTTO, SERONI, NATTA, ROSSANDA BANFI ROSSANA, BERLINGUER,
BRONZUTO, DI LORENZO, ILLUMINATI, LEVI ARIAN GIORGINA, LOPERFIDO,
SCIONI, TEDESCHI**

Presentata il 19 gennaio 1968

Degli organismi direttivi e delle istanze democratiche nelle scuole pubbliche

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge, che mira a garantire alle scuole dell'obbligo e secondaria un ordinamento interno democratico, condizione prima per lo effettivo autogoverno delle stesse, e a tutelare in modo concreto la libertà di insegnamento e i diritti degli allievi, indubbiamente acquista maggior rilievo e si presenta con carattere di urgenza dopo alcuni clamorosi episodi verificatisi in particolare negli ultimi due anni, che, a parte ogni considerazione sul merito, hanno di certo messo in evidenza come perdurino non solo vecchie disposizioni di legge, che vanno subito abrogate, ma anche prevenzioni e riserve, che sono di ostacolo allo sviluppo, nella scuola italiana, di una coscienza libera e democratica.

Ma non erano certamente necessari questi episodi, per convincersi dell'urgenza del problema, dato che su questo tema della democrazia nella scuola si discute da anni e da ogni parte (sia pure a parole spesse volte) si afferma la esigenza di una profonda e vasta riforma democratica dell'ordinamento scolastico. E proprio per questo motivo, per essere tutti d'accordo sul problema e tuttavia per non essere lo stesso avviato a soluzione, a parere dei proponenti è necessario un chiaro discorso sul concetto e sul significato di de-

mocrazia e sul come essa possa e debba essere realizzata.

È ormai riconosciuto da tutti che la scuola italiana, dal suo sorgere ad oggi, è stata una scuola di *élite* e che essa nei contenuti culturali, nei programmi e nelle strutture è stata ordinata, da Casati a Gentile, da Bottai a Gonella, in modo da rispondere sempre e compiutamente alle esigenze delle classi dominanti. Una scuola in posizione subordinata e subalterna, a cui si richiedeva la preparazione del futuro quadro dirigente (ginnasio-liceo-università), un certo numero di tecnici a livello di diploma (istituti tecnici) e manodopera specializzata (scuole di avviamento). Tale ordinamento certamente si è andato modificando, via via che maturavano le esigenze e la realtà, ma che scopo di questo tipo di scuola non fosse la formazione del cittadino, che essa non si proponesse di garantire ai giovani la più elevata formazione culturale e professionale, trova conferma nel persistere della doppia scuola e della doppia cultura, nel fatto che la base di reclutamento e di selezione è stata mantenuta a tutt'oggi ristretta, ove si pensi che, nonostante i principi costituzionali dell'obbligo scolastico e del diritto allo studio, non esiste ancora la scuola statale per l'infanzia, a livello della scuola pri-

maria permane una fascia di evasori e analfabeti, a livello dell'istruzione secondaria di primo grado nel nord frequenta il 92 per cento nel sud il 64 per cento degli obbligati, solo il 50 per cento si iscrive a scuole o istituti di istruzione secondaria superiore, e che il numero degli studenti universitari, nonostante l'afflusso e l'aumento in questi ultimi anni, rimane ben limitato rispetto alla massa dei giovani.

È evidente che una scuola di questo tipo e in posizione subordinata e subalterna doveva avere ordinamenti e strutture tali da garantire il pieno controllo delle classi dirigenti, e non certo la libertà dell'insegnante e dell'allievo. Si stese pertanto un cordone (Ministro-provveditore-preside e direttore didattico) attraverso il quale circolava e veniva dall'alto ogni direttiva riguardante contenuti e programmi e regolante in modo burocratico e poliziesco ogni atto della scuola.

Non esiste un solo momento della vita scolastica, in cui la volontà del docente e la esigenza dell'allievo abbiano un loro peso e riconoscimento; non al momento di fissare la base culturale, non al momento di formulare i programmi, di scegliere le materie, di formare le cattedre, di valutare ogni esperienza didattica e pedagogica.

Ordinamento e struttura, che abbassano il docente al livello di un meccanico ripetitore di programmi rigidamente fissati, danno al preside e al direttore la funzione di trasmettitori di circolari e direttive; rendono l'allievo deposito di concetti nozionistici accumulati alla rinfusa; fanno del provveditore un prefetto borbonico, *longa manus* di un ministro, che da lontano esercita il suo *diktat* in nome dello Stato, in realtà per conto delle classi dominanti.

Da qui il carattere di scuola chiusa, staccata dall'ambiente e dalla realtà, in ritardo con lo sviluppo della società e del progresso, incapace di recepire immediatamente i mutamenti, le esigenze e le profonde aspirazioni delle nuove generazioni.

Da qui il carattere sempre più conservatore e reazionario dei contenuti e dei programmi.

È altresì riconosciuto da tutti che tale tipo di scuola è ormai in crisi.

La scuola è diventata scuola di massa; in base ai principi costituzionali deve attuarsi compiutamente l'obbligo scolastico. La coscienza democratica dei propri diritti, l'aspirazione e la richiesta di grandi masse di una elevata cultura e di una seria formazione professionale, l'esigenza della stessa società di

superare ogni ritardo e di adeguarsi allo sviluppo e al progresso tecnico e scientifico, la presenza e l'allargamento, sia pure ostacolato, di istanze democratiche decentrate come comuni, province e regioni e l'azione di grandi forze democratiche (partiti di massa), su cui si basa la vita del paese e lo stesso ordinamento costituzionale, (istanze e forze, che non possono restare estranee alla vita della scuola): tutto questo ha operato e opera per una profonda riforma della scuola.

Noi ci troviamo appunto di fronte a un processo di espansione della scuola e questa deve sempre più superare non solo il suo carattere limitato e di privilegio, che ha avuto tradizionalmente, come scuola destinata a pochi, ma anche la linea di divisione e di discriminazione, che, pur divenendo via via scuola di molti e tenendo a divenire scuola di tutti, ha conservato. Essa cioè deve diventare una scuola formativa per tutti e tale obiettivo richiede l'impegno di tutta la società, ma quest'impegno della società e quindi dello Stato, che deve estendersi a tutto l'arco dell'istruzione, avvenendo ormai la formazione e la preparazione su base ampia e larga, può e deve esplicarsi non certo attraverso strumenti parziali, ma di ampiezza e di gestione comune. Ora è evidente che l'attuale ordinamento tiene fuori famiglie, province, comuni e regioni, ossia impedisce che la gestione comune (diciamo noi) o partecipazione (dice il Ministro Gui) avvenga per opera di tutte le forze che alimentano la scuola. Certo la crisi della scuola, da tutti riconosciuta e riaffermata, non è solo nelle strutture, ma prima di tutto negli stessi contenuti, sicché la riforma investe anzitutto e prima di tutto i contenuti, nel senso che, se si vuole attuare una vera riforma intellettuale e morale della nazione e non solo della scuola, bisogna porre a base del processo educativo un nuovo umanesimo « non chiuso nella sola contemplazione degli ideali classici, ma soprattutto aperto alla conoscenza sempre più profonda e concreta della società e del mondo della natura, alla luce dei metodi della scienza moderna e di uno storicismo conseguente ed integrale ».

È indubbio però che tale riforma presuppone non solo la definizione di un nuovo asse culturale, ma l'eliminazione di quelle barriere e bardature strutturali, che impediscono a tutte le forze interessate di partecipare e contribuire allo sviluppo di questa nuova base culturale.

La quale certamente non viene fissata una volta per sempre, ma deve essere alimentata

giorno per giorno all'interno della stessa scuola, se si vuole effettivamente porre la scuola italiana al passo con le esigenze dello sviluppo sociale e con il progresso del pensiero e della scienza moderna. Questo non significa che ricerca e precisazione di un nuovo asse culturale e riforma delle strutture siano momenti separati; al contrario queste soluzioni sono contestuali e interdipendenti. Infatti, rinnovando profondamente le strutture ed il funzionamento della scuola, si offre ai docenti, alle famiglie e ai bambini il modo di riaffermare sempre più la loro libertà e di contribuire alla ricerca di una nuova base culturale, così come, precisandosi quest'ultima, sempre più celere diverrà il processo di trasformazione delle strutture e di democratizzazione di tutta la scuola.

Queste esigenze e prospettive non sono presenti nella relazione del Ministro Gui e neanche nell'elaborazione della stessa Commissione di indagine e tanto meno nei quattro punti programmatici dell'attuale maggioranza, i quali anzi conservano e peggiorano i limiti della Commissione di indagine e del conseguente programma di sviluppo prospettato, per cui manca non solo il carattere di organicità nelle linee e nei provvedimenti, ma anche quel filo conduttore che non può non essere una profonda, vasta e radicale democratizzazione della scuola, un nodo che, come tanti altri, non si intende sciogliere nel giusto modo.

Che cosa deve essere allora un nuovo ordinamento democratico? Già nel 1958 « Nel documento dei comunisti per una riforma democratica della scuola » si diceva: « Un ordinamento democratico della scuola esige innanzi tutto un diverso rapporto tra il potere esecutivo e quello legislativo, al quale non può essere più sottratta, come attualmente accade, la determinazione degli essenziali indirizzi culturali e pedagogici. Una più netta affermazione del compito del Parlamento come rappresentanza democratica della nazione, non vuole diminuire la responsabilità politica del Ministro o intaccarla, anzi al Ministero della pubblica istruzione è da attribuire più direttamente una serie di compiti e di poteri oggi dispersi tra organismi e dicasteri diversi.

In secondo luogo occorre riconoscere nel governo della scuola un posto di maggiore rilievo alla scuola vera e propria nei confronti degli organi direttivi burocratici, provvedendo ad estendere le attribuzioni degli organismi consultivi esistenti (consigli superiori) e a crearne di simili su scala provinciale

in modo da modificare anche il carattere di « prefettura scolastica » che è attualmente proprio dei provveditorati. Essenziale per determinare una più aperta vita democratica nella scuola appaiono non soltanto il riconoscimento e la tutela giuridica della libertà degli insegnanti in ogni ordine di scuola, ma anche la creazione di strumenti di autogoverno e la partecipazione degli alunni e delle famiglie. Un programma di decentramento della amministrazione scolastica deve essere dunque accompagnato dal riconoscimento di una più seria autonomia didattica e della responsabilità preminente, nella vita della scuola, del personale docente. La medesima ispirazione dovrà guidare il regolamento dei rapporti tra lo Stato e gli Enti locali nel campo della pubblica istruzione.

Sulla base del carattere unitario dell'insegnamento in tutti i suoi aspetti e settori e degli indirizzi generali fissati dal Parlamento e dal Ministero della pubblica istruzione occorre precisare i compiti e le funzioni specifiche della Regione, della Provincia, del Comune ».

Posto così il problema, non sfugge a nessuno quale immenso valore abbia per lo sviluppo della scuola e per le finalità della stessa il garantire concretamente la libertà del docente e dell'allievo e un ordinamento democratico, senza sotterfugi e malintesi.

In merito non comprendiamo davvero ciò che il Ministro Gui scrive nella sua « Relazione sullo stato della pubblica istruzione in Italia e linee direttive del piano di sviluppo pluriennale della scuola per il periodo successivo al 30 giugno 1965 », presentata al Parlamento il 2 ottobre 1964.

Egli infatti, partendo dall'articolo 33 della Costituzione (l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento) restringe l'argomento ad una semplice dissertazione sul concetto di libertà.

Anzitutto tiene a precisare che, per il terzo comma dell'articolo suddetto (enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione senza oneri per lo Stato), non debba esservi monopolio della scuola da parte dello Stato, la quale affermazione non solo si palesa come preoccupata ed interessata difesa della scuola privata, ma soprattutto sposta i termini della discussione. In verità nessuno pensa che in Italia lo sviluppo della scuola statale debba procedere con la affermazione di questa o di quella ideologia, che la monopolizzi e la subordini ai suoi principi. Se questo intende dire il Ministro Gui, è indubbio che tale pericolo si evita, ac-

celerando la democratizzazione della scuola e di tutto lo Stato nel pieno rispetto della Costituzione, perché come dimostra la storia degli ultimi decenni e in particolare del periodo fascista, quel pericolo si è presentato sempre in momenti di arresto o di negazione delle libertà democratiche; né certamente la scuola privata, che tanto sta a cuore all'onorevole Gui e che grande impulso ebbe nel periodo fascista, può accampare merito alcuno di avere contrastato quel processo di monopolizzazione. Ma pare che il Ministro sposti, come si è detto, i termini della discussione, perché egli intende per libertà nella scuola la possibilità per tutti di organizzare le scuole, arrivando così all'assurda ed implicita conclusione che per garantire la libertà nella scuola, in tal senso intesa, lo Stato deve rinunciare al « monopolio » dell'istruzione, dimenticando che la Costituzione fissa un obbligo categorico per lo Stato stesso. Posto così, è evidente che, per il Ministro, democrazia e libertà nella scuola assumono un ben diverso significato.

Democrazia e libertà nella scuola significano invero il contrario; significano avere una scuola statale, in cui siano presenti tutti i cittadini, una scuola di tutti, in cui, per la varietà delle convinzioni e delle idee, sia caratteristica peculiare lo sforzo di tutti per operare nella ricerca e nella competizione delle idee con tolleranza e comprensione, in cui cioè non predomini, in modo burocratico e intollerabile, un'ideologia; ma si ricerchi appunto, nel rispetto della lettera e dello spirito della Costituzione, un'elevata e proficua componente con l'apporto di tutte le idee e dei più vari convincimenti.

Ora, se è vero che il Ministro Gui ribadisce il concetto di libertà dell'insegnante come libertà della scienza e dell'insegnamento, come libertà didattica, ossia « libertà di iniziativa dell'educatore nell'interno della scuola », bisogna notare che tali definizioni appaiono generiche e fumose, quando basterebbe affermare che l'insegnante è libero nella scelta del metodo e dell'insegnamento, e che il Ministro non precisa attraverso quali strumenti e modi e misure intenda garantire e tutelare tale libertà, anzi distrugge quanto affermato, allorché sostiene che tale libertà « trova naturalmente il punto limite, oltre il quale si decomporrebbe nella licenza, nelle norme generali sull'istruzione che lo Stato deve dettare ». Affermazione grave perché in particolare il Ministro dimostra di non volere intendere che cosa significhi libertà di insegnamento. È indubbio che la scuola, in cui

ogni docente insegna, ha un suo ordinamento e regolamento; che l'attività di ogni docente è regolata dalle leggi e dagli stati giuridici, a cui deve attenersi, sia per la soddisfazione dei suoi diritti, sia per il rispetto dei suoi obblighi, tanto che non potrà mai cadere nella licenza senza incorrere nelle sanzioni.

Libertà di insegnamento e di scelta del metodo è ben altra cosa. Significa che ogni docente, impartendo l'insegnamento secondo le sue convinzioni e secondo il suo metodo, contribuisce a quel dibattito ideale, che può e deve esserci nella scuola, e questo in funzione della finalità fondamentale che la stessa deve perseguire, cioè formare negli allievi il libero spirito critico e la personalità, che intanto possono formarsi e maturare in quanto l'allievo trova nella scuola un clima di libertà nella più ampia e libera circolazione di idee collegate ai più moderni indirizzi culturali, pedagogici e didattici. Se così è, come è, l'ordinamento democratico, basato appunto sulla libertà di insegnamento (e certo non nel modo inteso dal Ministro Gui), esso richiede una strutturazione nuova, in cui il docente libero nell'insegnamento e nella scelta del metodo, l'allievo con le sue libertà, e tutte le forze interessate alla scuola, possano venire a contatto, contribuire al processo educativo e fare della scuola un centro vivo di cultura e di formazione. È vero che l'onorevole Gui si augura che nella scuola sorga « un moto capace di promuovere l'effettiva partecipazione di quanti la suscitano — docenti e dirigenti, alunni e famiglie, amministratori — alla determinazione dei suoi indirizzi, delle sue iniziative, del suo governo », ma è anche vero che l'augurio è vano quando si continua a ribadire il « dettato » dello Stato e non si prospettano misure adatte a concretizzare tale augurio.

È vero invece che si vuole riaffermare e conservare l'immutata struttura dell'attuale scuola, burocraticamente dominata dall'alto. Del resto anche la recente circolare Gui sugli scioperi dimostra chiaramente che concetto si abbia di libertà e democrazia. Tutto ciò ci dice che la democratizzazione della scuola è una dura battaglia, di cui protagonisti devono essere docenti e allievi, per riaffermare, insieme con tutte le forze e istanze democratiche, che agiscono nel paese e nel Parlamento, la comune volontà di una scuola libera e aperta, degna del nostro paese.

Come si vede, un nuovo ordinamento democratico solleva molteplici e complessi problemi, che logicamente non potevano né possono trovare posto tutti nella proposta di legge

« Degli organismi direttivi e delle istanze democratiche nelle scuole pubbliche », che propone modifiche strutturali solo per le scuole dell'obbligo e per gli istituti di istruzione secondaria superiore, sulla base di scelte tali da rispondere a quelle indicazioni e da rendere tali scuole aperte all'azione tonificante di tutte le forze che gravitano intorno alle stesse, spezzando il vecchio ordinamento burocratico ed autoritario.

Quali sono queste scelte? La prima scelta è data dalla proposta di organismi direttivi: il Consiglio d'istituto e il Collegio dei docenti. Il Consiglio d'istituto che decide su ogni atto della vita della scuola, è costituito su larga base rappresentativa, in cui preminente è la presenza dei docenti e degli allievi, delle famiglie e degli enti locali, e di personale specializzato come medico e assistente sociale.

Il Collegio dei docenti decide su tutte le questioni didattiche e, nel perseguire le finalità didattiche e pedagogiche, è l'organismo che collega la propria scuola alle famiglie degli allievi, alle altre scuole, all'ambiente, per rapporti sempre più saldi e per continui e intensi scambi.

La seconda scelta è data dalla proposta di istanze democratiche: Comitato studentesco e Comitato dei genitori in ogni scuola.

Istanze che permettono alle famiglie e agli allievi di partecipare attivamente alla vita e alle finalità della scuola, ad assicurare alla stessa un minimo di vita organizzata e collegiale.

Una terza scelta è data dalla proposta del Comitato sindacale, che assolve nella scuola le stesse funzioni della commissione interna.

Sono tre scelte, come può notarsi, che stabiliscono rapporto e contatto tra scuola e ambiente, scuola e famiglie, e soprattutto garantiscono la libertà del docente e dell'allievo.

Ma è evidente che a tal fine bisognava fare un'ultima scelta, la fondamentale. Tutto questo non avrebbe senso, se non si spezzasse il vecchio cordone. Da qui la scelta dell'elettività del preside e del direttore.

In merito bisogna rispondere ad alcune obiezioni, che vengono mosse alla proposta dell'elettività. Si afferma infatti che, divenuto elettivo, il preside o direttore sarebbe troppo remissivo alla volontà dei colleghi e che al momento delle elezioni si scatenerebbero la lotta e la concorrenza. E da tenere presente che le misure e i limiti previsti dalla proposta di legge sono tali da impedire ogni forma di « arrivismo ». D'altra parte per il fatto che le qualifiche sono abolite e il giudizio

didattico viene espresso in modo diverso di quanto sinora fatto, e che le stesse misure disciplinari sono affidate ad organismi collegiali ed elettivi, tale pericolo viene eliminato.

Si obietta ancora che il preside sarebbe privo di autorità, ma tale obiezione sarebbe valida solo se nel grande processo ideale, qual appunto è l'insegnamento, riducessimo l'autorità al potere di perseguire e di giudicare e non alla capacità di conquistarsi un elevato prestigio collocandosi come esempio da seguire, di elevata cultura, di metodo e di umanità.

D'altra parte oggi già esiste la figura del preside « elettivo »; nella carenza dei concorsi il Ministro « elegge » i presidi incaricati. Me todo indubbiamente più soggetto all'errore di quanto possa essere l'elezione da parte del collegio dei docenti. Anzi proprio perché il preside o direttore possa rispondere ai compiti, che la proposta di legge gli assegna, è prevista la direzione amministrativa, che cura appunto il settore amministrativo, sgravandone completamente il preside o direttore.

Certo, onorevoli colleghi, ci rendiamo conto che la proposta di legge non è completa. Ma volutamente, ci siamo limitati a fissare quelle norme, che all'interno della scuola possano garantire la vita democratica e accelerare lo sviluppo dell'autonomia e dell'autogoverno e regolare i rapporti tra le diverse forze che operano nella scuola stessa. Ma è evidente che la democratizzazione, per le argomentazioni sinora portate, non può ridursi a quanto la proposta di legge prevede.

Per rispondere all'esigenza di una profonda democratizzazione verticale, che, svuotando di ogni potere prefettizio gli attuali provveditorati, realizzi un vasto decentramento, noi pensiamo che sia quanto mai necessaria e urgente la costituzione di Consigli scolastici comunali, provinciali e regionali, i quali, formati su larga base rappresentativa ed elettiva, potranno essere, nel proprio ambito, non solo punto di incontro di tutte le forze che sono interessate alla scuola, ma costituire veri e propri organi decisionali. I Consigli scolastici comunali potrebbero decidere su tutto ciò che riguarda l'istituzione obbligatoria, i Consigli scolastici provinciali su ciò che riguarda l'istituzione secondaria superiore; tutti i Consigli scolastici infine dovrebbero essere organismi fondamentali per la formulazione dei piani di sviluppo e della programmazione.

I Consigli scolastici regionali potrebbero coordinare l'attività e i piani dei Consigli scolastici provinciali nel quadro delle diret-

tive del Parlamento e, dove esiste, dell'Ente Regione, ai fini di compilare i piani regionali per la programmazione scolastica da sottoporre all'approvazione dell'Ente Regione.

In tal modo si avrebbe una struttura veramente democratica, nel cui quadro è evidente che i compiti, che le attuali leggi assegnano ai provveditorati agli studi, dovrebbero passare ai consigli scolastici; tutte le operazioni scolastiche sarebbero meglio coordinate e, per esempio, i compiti degli stessi patronati sarebbero assorbiti da organismi più rappresentativi e in ogni caso non sarebbero staccati da tutti gli altri aspetti riguardanti la vita della scuola.

Il carattere largamente rappresentativo e democratico dei suddetti Consigli e la molteplicità e varietà dei loro compiti dimostrano quali e quanti enti e organismi e rappresentanze e forze democratiche e culturali potrebbero essere interessate all'istruzione, spiegano il perché argomenti così complessi siano stati esclusi dalla presente proposta di legge, che, nell'intento dei proponenti, senza rinunciare a tali obiettivi più lontani, vuole e deve essere uno strumento facile e rapido di lotta per quanti all'interno della scuola operano per immediate misure di democrazia e di autogoverno.

D'altra parte proposte collegate alla istituzione dei Consigli scolastici comunali, provinciali e regionali non possono prescindere da misure che investano i poteri dello stesso Ministero e dettino norme di democratizzazione anche per il Consiglio superiore dell'istruzione, la cui base elettiva deve essere fortemente allargata e aumentata, e soprattutto per l'Università.

La presente proposta di legge contempla invece solo le scuole dell'obbligo e le scuole secondarie superiori e i proponenti sono persuasi che essa nell'attuale stesura rappresenti un valido contributo alla battaglia, che nell'ambito di tali scuole si vuole e si deve portare avanti.

La presente proposta di legge è formata da 5 titoli e 28 articoli.

Titolo I: in esso vengono fissati gli obiettivi, le finalità e i compiti degli organismi direttivi e delle istanze democratiche nelle scuole pubbliche.

Titolo II: prevede negli articoli da 3 a 10 l'istituzione, la composizione e i compiti dei Consigli di istituto, ai quali spetta di decidere su ogni aspetto della vita della scuola. La loro larga base rappresentativa, la presen-

za in essi dei rappresentanti dei docenti, delle famiglie, degli studenti, degli enti locali, di medici e di esperti, il loro collegamento con le istanze rappresentative, quali comitati studenteschi e dei genitori, associazioni e sindacati, la loro natura di organi dirigenti assicurano che si possa rendere effettiva e concreta l'opera di tutte le forze, che gravitano attorno alla scuola, per dare senso e contenuto ad ogni principio di libertà e democrazia. Nel fissare i criteri per la composizione dei consigli di istituto e i loro compiti, si è posto, come già detto, l'elettività dei presidi e dei direttori, per rompere la tradizionale catena gerarchica e garantire un'effettiva democrazia nella scuola.

Titolo III: negli articoli 11 e 12 si elencano i compiti del Collegio dei docenti, dando allo stesso, come ai consigli di classe, maggiore autorità in tutto il campo didattico-pedagogico. Infatti spetta allo stesso decidere su tutte le questioni didattiche.

Titolo IV: negli articoli da 13 a 19 si prevedono la istituzione, la composizione e i compiti del Comitato studentesco e del Comitato dei genitori e si assicura la presenza del sindacato nella scuola attraverso il delegato e il Comitato sindacale.

Titolo V: negli articoli da 20 a 28 si propongono modifiche profonde negli organismi amministrativi (elevando a direttore amministrativo l'attuale segretario, istituendo l'Ufficio di segreteria e fissando ed allargando i compiti della stessa) e si stabiliscono norme per la disciplina, liberata da ogni elemento o aspetto di repressione poliziesca e restituita, attraverso le opportune istanze, al suo vero compito di sforzo collettivo per prevenire le mancanze e per la coscienza democratica.

Onorevoli colleghi! Noi riteniamo che la presente proposta di legge offra a tutti noi un'ampia base di dibattito e certamente anche di polemica.

L'interessante è che la scuola abbia al più presto una legge che garantisca ad essa e alla società il necessario rinnovamento intellettuale e morale in modo da potersi davvero adeguare allo sviluppo della scienza e del progresso umano.

Nei proponenti non c'è affatto l'illusione che facile sia l'*iter* della loro proposta di legge, tuttavia essi confidano nel profondo risveglio democratico, nella forza delle stesse esigenze che senza dubbio dovranno prevalere su ogni tentativo o forma di resistenza

mirante a ritardare o ostacolare la democratizzazione della scuola e della società, per dare concretezza a quella parte del messaggio del Capo dello Stato, là dove è detto giustamente: « La scuola, in breve volgere di anni, deve venire democratizzata in modo da

garantire la selezione di tutti i giovani e l'avviamento agli studi superiori con l'unico criterio delle capacità e delle attitudini. Si creerà così la futura classe dirigente del paese, degna dei compiti immani di una democrazia moderna ».

PROPOSTA DI LEGGE

TITOLO I.

(Obbiettivi, finalità e compiti).

ART. 1.

Gli organismi di direzione e le istanze democratiche, previsti dalla presente legge per le scuole pubbliche, hanno il compito di dare impulso a forme sempre più larghe ed elevate di democrazia, di autonomia e di autogoverno, nel raggiungimento degli obiettivi che la Costituzione e le leggi assegnano alla scuola.

ART. 2.

Sono organismi di direzione:

- a) il Consiglio di istituto;
- b) il Collegio dei docenti;
- c) la Presidenza o Direzione.

Sono istanze di vita democratica:

- a) il Comitato studentesco;
- b) il Comitato dei genitori;
- c) il Comitato sindacale.

TITOLO II.

(Dei Consigli d'istituto).

ART. 3.

In ogni istituto o scuola d'istruzione secondaria e in ogni plesso di scuola primaria e di scuola per l'infanzia viene costituito il Consiglio d'istituto.

Esso viene eletto all'inizio di ogni anno scolastico ed è composto da:

a) preside e vicepresidente nelle scuole secondarie, direttore e vicedirettore nei plessi della scuola primaria e della scuola per l'infanzia;

b) rappresentanti eletti dei docenti in ragione di 1 ogni 10 o frazione di 10;

c) rappresentanti eletti del personale non insegnante in ragione di 1 ogni 10 o frazione di 10:

d) rappresentanti eletti dal Comitato studentesco, di cui all'articolo 15, in ragione di 3 sino a 250 allievi con l'aggiunta di un rappresentante per ogni 250 allievi o frazione di 250;

e) direttore amministrativo;

f) rappresentanti eletti del Comitato dei genitori come al punto d);

g) un medico scolastico;

h) rappresentante del comune eletto dal Consiglio comunale nel suo seno o anche al di fuori di esso;

i) assistente sociale designato dal comune.

I consigli d'amministrazione sono aboliti.

ART. 4.

Ogni scuola primaria o scuola per l'infanzia con non meno di 10 classi forma un plesso.

Se le classi sono meno di 10, il plesso è costituito dalla somma di due o più scuole vicine. Se nell'ambito comunale le classi sono meno di 10, il plesso è formato dalle classi esistenti.

Sono aboliti i circoli didattici e gli ispettorati scolastici.

ART. 5.

(Dei compiti del Consiglio d'istituto).

Il Consiglio d'istituto decide su tutti gli atti che concernono la vita e il funzionamento della propria scuola o istituto.

Sono compiti particolari del Consiglio di istituto:

a) affiancare e sostenere l'opera del Collegio dei docenti perché, nel piano rispetto della libertà d'insegnamento, siano realizzati i compiti e le finalità della scuola;

b) provvedere alle esigenze immediate ed ordinarie della scuola; discutere ed approvare il bilancio proposto dalla direzione amministrativa; decidere sull'istituzione ed assegnazione di borse, premi, contributi ad alunni meritevoli e ad insegnanti impegnati in studi e ricerche, su proposta del Collegio dei docenti o degli altri organismi;

c) prendere atto delle decisioni di competenza degli altri organismi;

d) compilare relazioni periodiche sull'andamento della scuola;

e) coordinare attività e iniziative culturali, artistiche e ricreative e indire referendum, ove lo ritenga opportuno, su problemi che interessano la scuola o l'istruzione in generale;

f) organizzare l'attività assistenziale nell'ambito della scuola:

g) elaborare il regolamento interno della scuola, sentito il parere e vagliate le proposte degli altri organismi;

h) ratificare i giudizi sul servizio del personale non insegnante proposti dal direttore amministrativo;

i) nominare il bibliotecario ed affidare ogni altro incarico particolare.

Il Consiglio di istituto è sempre presieduto dal preside o, in sua assenza, dal vicepreside, nelle scuole secondarie; dal direttore o, in sua assenza, dal vicedirettore, nei plessi della scuola per l'infanzia e primaria.

Il Consiglio di istituto decide a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di istituto si riunisce ordinariamente ogni mese.

Un componente del Consiglio, scelto all'inizio di ogni seduta, è il verbalizzatore.

ART. 6.

(Presidenza o Direzione).

Il preside e il vicepreside nelle scuole secondarie, il direttore e il vicedirettore nelle scuole primarie e nelle scuole per l'infanzia, e non più di tre insegnanti eletti dai docenti componenti del Consiglio stesso, costituiscono rispettivamente la presidenza e la direzione, a cui spetta di rendere esecutive le decisioni del Consiglio d'istituto.

ART. 7.

(Preside e Direttore).

Il Preside d'istituto o scuola di istruzione secondaria e il Direttore di scuola primaria o di scuola per l'infanzia sono docenti di ruolo eletti alla fine dell'anno scolastico dal Collegio dei docenti.

Le elezioni si svolgono subito dopo gli scrutini autunnali e non oltre il 30 settembre.

Il preside e il direttore durano in carica due anni.

Il vicepreside e il vicedirettore sono docenti di ruolo o non di ruolo eletti alla fine di ogni anno scolastico dal collegio dei docenti: essi durano in carica un anno e sostituiscono il preside e il direttore in caso di assenza o per delega.

ART. 8.

Il preside e il direttore sono esonerati dall'insegnamento se la popolazione scolastica del proprio istituto o del proprio plesso supera i 200 allievi.

Il vicepresidente e il vicedirettore sono esonerati dall'insegnamento se la popolazione scolastica del proprio istituto o del proprio plesso supera gli 800 allievi.

Al docente eletto preside o direttore spetta l'indennità di preside o direttore, secondo le norme vigenti.

ART. 9.

Negli istituti o scuole di istruzione secondaria retti da presidi di ruolo non si procede alla elezione del preside.

Il preside di ruolo opera secondo il disposto della presente legge e risponde del suo operato, come il preside eletto, al Consiglio d'istituto.

Lo stesso, se opta per l'insegnamento, conserva il trattamento economico e giuridico e lo sviluppo di carriera di preside di ruolo.

Quanto previsto dal presente articolo vale per il direttore di ruolo.

Lo stesso continua ad essere Direttore del plesso che, su domanda, sceglierà nell'ambito del circolo di cui è direttore all'entrata in vigore della presente legge.

I concorsi per preside e direttore sono aboliti.

ART. 10.

Il preside e il direttore seguono, stimolano e coordinano le esperienze didattiche e pedagogiche; curano la realizzazione delle decisioni degli organismi della propria scuola.

Gli stessi rappresentano la propria scuola e ne firmano gli atti ufficiali.

TITOLO III

(Del Collegio dei docenti).

ART. 11.

Il personale insegnante di ogni istituto o scuola di istruzione secondaria o di ogni plesso di scuola primaria o dell'infanzia compone il Collegio dei docenti.

Il Collegio è sempre convocato dal suo presidente, che è il preside o direttore; in sua assenza è convocato dal vicepresidente o vicedirettore.

Viene altresì convocato su richiesta del Consiglio di istituto o di un terzo dei docenti, purché nella richiesta siano specificati i motivi della convocazione e l'ordine del giorno.

Il verbale di seduta del Collegio dei docenti è compilato da un componente scelto all'inizio di ogni seduta ed è firmato dal presidente e dal verbalizzante.

Le decisioni sono prese a maggioranza dai presenti.

ART. 12.

Il Collegio dei docenti decide su tutte le questioni didattiche.

Sono compiti specifici del Collegio dei docenti:

a) eleggere il preside o direttore, il vicepresidente o vicedirettore; eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di istituto; eleggere i componenti la Commissione disciplinare di cui all'articolo 23 e i propri rappresentanti in altri organismi secondo quanto previsto dalla presente legge;

b) discutere sui programmi e sui contenuti, sul profitto e sulle esperienze didattiche e pedagogiche (in seduta plenaria e in riunioni ristrette tra docenti della stessa classe e dello stesso corso e nei Consigli di classe), sull'orario e sulla ripartizione delle classi, sulle attività integrative e post-scolastiche;

c) proporre ed organizzare dibattiti, conferenze e seminari allo scopo di aggiornare e approfondire la preparazione dei docenti;

d) proporre ed organizzare scambi culturali e didattico-pedagogici interscolastici e organizzare, d'accordo col Consiglio di istituto, mostre, rappresentazioni artistiche, manifestazioni culturali, gite turistiche e viaggi all'estero;

e) esprimere pareri su tutti gli aspetti della vita della scuola e avanzare proposte al Consiglio di istituto e, in particolare, formulare proposte per l'assegnazione di borse di studio o premi e contributi ad allievi meritevoli e a docenti impegnati in studi e ricerche;

f) formulare a chiusura dell'anno scolastico il giudizio sui risultati, sulla base della relazione del preside o direttore didattico;

g) procedere agli scrutini e agli esami secondo il calendario stabilito dalla presidenza o direzione;

h) ratificare le proposte di adozione di testi;

i) organizzare incontri tra docenti e famiglie degli allievi.

TITOLO IV

(*Del Comitato dei genitori, del Comitato studentesco*).

ART. 13.

All'inizio di ogni anno scolastico i genitori degli allievi (padri, madri, o chi ne fa le veci), convocati in ciascun istituto o scuola

dal preside o direttore, eleggono nel loro seno un Comitato in ragione di uno per ogni 50 allievi o frazione di 50.

Il Comitato dura in carica un anno e nella sua prima seduta elegge un presidente.

Il Comitato dei genitori ha sede nella stessa scuola.

ART. 14.

Sono compiti del Comitato dei genitori:

a) eleggere i propri rappresentanti secondo quanto disposto dalla presente legge;

b) collaborare nelle attività riguardanti l'assistenza scolastica e l'igiene della scuola;

c) avanzare proposte e rilievi al Consiglio d'istituto su ogni aspetto e problema della vita della scuola;

d) collaborare col collegio dei docenti nell'organizzare incontri tra docenti e famiglie degli allievi di ciascuna classe o di più classi, gite, attività ricreative e culturali, attività post-scolastiche e integrative.

ART. 15.

(*Comitati studenteschi*).

I comitati studenteschi vengono costituiti solo nelle scuole o istituti di istruzione secondaria superiore.

All'inizio dell'anno scolastico gli allievi di ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore, su convocazione del Comitato uscente o, in mancanza di questo, del Preside, eleggono il Comitato studentesco in ragione di un membro per ogni 50 allievi e frazione di 50 e sulla base di una o più liste.

In ogni caso, il Comitato sarà di non meno di 5 membri.

Il Comitato studentesco ha a disposizione un locale per le riunioni e per l'assemblea generale degli allievi.

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria superiore, gli allievi di ciascuna classe all'inizio dell'anno scolastico eleggono il rappresentante di classe.

Le elezioni dei rappresentanti di classe sono indette dal Comitato studentesco.

ART. 16.

Sono compiti del Comitato studentesco:

a) rappresentare gli allievi nella propria scuola di fronte agli organismi della scuola;

b) coordinare l'attività dei rappresentanti di classe, i quali hanno il compito di mantenere i contatti tra la classe e il Comitato:

c) eleggere i propri rappresentanti secondo quanto dispone la presente legge;

d) avanzare proposte su ogni problema e aspetto della vita scolastica;

e) prendere iniziative culturali, artistiche e ricreative d'accordo con il Consiglio di istituto e con il Collegio dei docenti;

f) organizzare incontri studenteschi interscolastici e mantenere rapporti con tutte le organizzazioni studentesche;

g) avanzare al Consiglio di istituto ricorsi propri o di singoli allievi avverso le misure disciplinari;

h) organizzare e diffondere il giornale della scuola e altro materiale inteso a far conoscere le proprie attività ed iniziative, ad allargare le forme di vita democratica, a rafforzare i legami e i contatti con l'ambiente esterno, a stimolare ed accrescere la preparazione e lo spirito critico degli allievi;

i) promuovere dibattiti su temi che interessano la scuola e gli allievi e indire *referendum* sui vari problemi della vita scolastica;

l) segnalare al Consiglio d'istituto allievi meritevoli per l'assegnazione di borse di studio, premi e contributi;

m) elaborare ed approvare il proprio statuto e il regolamento elettorale.

ART. 17.

Ogni associazione studentesca è libera di concorrere alla elezione dei Comitati studenteschi e dei rappresentanti di classe, con indicazione di nomi o con liste, e all'attività e allo sviluppo democratico della scuola, con proposte, con scritti e con dibattiti.

Il giornale della scuola non può essere sottoposto a censura.

ART. 18.

In ogni istituto o scuola il Consiglio d'istituto, la presidenza o direzione, il Consiglio dei docenti, il Comitato dei genitori, il Comitato studentesco, la Direzione amministrativa, hanno a disposizione un proprio albo per l'affissione di deliberati, verbali e giornali scolastici.

ART. 19.

In ogni istituto o scuola viene eletto all'inizio di ogni anno scolastico il Comitato sindacale con le stesse modalità e con gli stessi compiti delle Commissioni interne. Il Comitato sindacale ha a disposizione una sala per le riunioni e un albo.

TITOLO V

(*Degli organi amministrativi e delle Commissioni di disciplina*).

ART. 20.

In ogni istituto o scuola di istruzione secondaria e in ogni plesso di scuola primaria o dell'infanzia il dirigente del servizio amministrativo si chiama Direttore amministrativo e vicedirettore amministrativo il suo sostituto.

Il personale che lavora nella segreteria forma l'ufficio di segreteria.

ART. 21.

Il direttore amministrativo risponde del suo operato al Consiglio d'istituto ed ha il compito di:

a) elaborare il bilancio consuntivo e preventivo e la relazione al bilancio da sottoporre al Consiglio d'istituto;

b) amministrare la Cassa scolastica, curando le entrate e le uscite sulla base delle decisioni del Consiglio d'istituto;

c) compilare ed aggiornare l'inventario di tutti i beni mobili ed immobili della scuola; di esso risponde al Consiglio d'istituto;

d) disporre l'ordine di servizio del personale non insegnante e controllarne l'esecuzione ed il rispetto;

e) formulare ed avanzare proposte al Consiglio d'istituto su tutti i problemi della scuola e in particolare sugli aspetti amministrativi;

f) convocare all'inizio dell'anno scolastico l'assemblea del personale non insegnante per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio d'istituto e nella Commissione di disciplina di cui all'articolo 24;

g) formulare e proporre a fine anno il giudizio sul personale non insegnante e stendere la relazione d'attività da sottoporre all'approvazione del Consiglio d'istituto.

I Consigli d'amministrazione delle casse scolastiche sono aboliti.

ART. 22.

(*Della disciplina*).

A tutti gli organismi della scuola è affidata, secondo le competenze che per ciascuno dispone la presente legge, la disciplina intesa come sforzo collettivo per elevare la coscienza democratica.

ART. 23.

Le misure a carico dei docenti sono proposte alla Presidenza o Direzione da una commissione composta, all'inizio di ogni anno scolastico, dal preside o direttore e da due insegnanti eletti dal Collegio dei docenti.

Il docente sottoposto a misura disciplinare può ricorrere avverso il provvedimento alla Commissione provinciale disciplinare.

ART. 24.

Le misure disciplinari a carico del personale non insegnante sono proposte al Consiglio d'istituto da una commissione composta, all'inizio di ogni anno scolastico, dal Direttore amministrativo e da due rappresentanti eletti dal personale non insegnante.

Per i ricorsi si procede secondo il disposto dell'articolo precedente.

ART. 25.

Le misure disciplinari sono sottoposte alla ratifica della presidenza o direzione che, ove lo ritenga opportuno, può invitare la Commissione che ha preso il provvedimento a riesaminare il caso.

Nessuna sanzione (o provvedimento) può essere diversa da quelle previste negli stati giuridici.

ART. 26.

I provvedimenti disciplinari a carico degli allievi su proposta del preside o del docente o del collegio dei docenti sono ratificati dalla Presidenza o Direzione.

Gli alunni sottoposti a provvedimenti disciplinari o i loro genitori possono ricorrere, per conto proprio o tramite i rispettivi comitati, al Consiglio scolastico provinciale, la cui decisione è definitiva.

ART. 27.

Presso il Consiglio scolastico provinciale, all'inizio di ogni anno scolastico si costituiscono tre commissioni composte rispettivamente: da un Preside e quattro docenti di scuola secondaria, da un direttore e quattro insegnanti elementari, da un direttore e quattro insegnanti di scuola per l'infanzia, eletti rispettivamente e separatamente nell'ambito della provincia, dal personale direttivo o docente di ogni ordine di scuola.

Alla seduta delle Commissioni di cui al precedente articolo, partecipa di diritto un rappresentante del Comitato studentesco o del personale non insegnante della scuola, a cui appartiene l'allievo o il dipendente non insegnante sottoposto a provvedimento disciplinare, per tutto il tempo dedicato all'esame, alla discussione e alla definizione del provvedimento.

Avverso alle decisioni delle Commissioni, di cui al presente articolo, il personale insegnante e non insegnante può ricorrere alle corrispondenti sezioni del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Le elezioni per la composizione delle Commissioni sono indette dal Consiglio scolastico provinciale, che, d'accordo con i sindacati provinciali del personale insegnante, ne fissa i tempi e le modalità.

ART. 28.

Sono abrogate tutte le norme in contrasto con la presente legge, che entra in vigore all'inizio dell'anno scolastico successivo a quello in corso al momento della sua approvazione.